

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

40.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);	Mellini Mauro 3, 6, 7
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);	Postal Giorgio, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 7
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138)..... 3	Vairo Gaetano 6
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> 3, 10	Proposta di legge (Rinvio):
Maceratini Giulio 10	Senatori Di Lembo ed altri: Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3436) 10
	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> 10
	Proposta di legge (Discussione e rinvio):
	Senatori Ruffino ed altri: Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3437) 11
	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> 11, 12
	14, 15, 24

	PAG.		PAG.
D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	14, 23, 24	Balestracci ed Angelini Piero: Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa (1486);	
Maceratini Giulio	12, 14, 23	Matteoli e Maceratini: Aggregazione delle preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli al tribunale di Massa Carrara (3250)	24
Mastrantuono Raffaele, <i>Relatore</i>	11, 15, 23	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	24, 25, 31
Mellini Mauro	13, 14	Balestracci Nello, <i>Relatore f.f.</i>	24, 25
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	25
Senatori Angeloni ed altri: Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2848);		Maceratini Giulio	31
		Nicotra Benedetto Vincenzo	31

La seduta comincia alle 16,10.

ANTONIO BARGONE *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di

disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Avverto che, su richiesta del gruppo federalista europeo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 65 del regolamento, la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta avverrà con l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per l'odierna seduta.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

MAURO MELLINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, nell'affrontare la materia al nostro esame sono colto da una grande amarezza, derivante dalla constatazione che, in relazione ad essa, si attua in pieno la teoria della « doppia verità », la quale ha contrassegnato periodi non gloriosi, né improntati a grande razionalità, della storia del pensiero umano.

Non possiamo illuderci di vivere in un paese civile se mentre da un lato viene emanato il nuovo codice di procedura penale — il quale, più di ogni altro corpo di leggi, indica il livello di civiltà di una nazione — dall'altro lato vengono approvate misure di prevenzione che costituiscono una vera e propria vergogna.

L'esistenza delle cosiddette misure di prevenzione di confisca dei beni, anche nei confronti di persone detenute (delle quali vanno eventualmente prevenuti soltanto i delitti che possono essere commessi in prigione), l'imposizione di « taglie », previste dalla legge Rognoni-La Torre (deve essere pagata la « taglia », altrimenti viene comminata la pena) ci fanno tornare al Medioevo !

Soltanto la Rognoni-La Torre, mi sembra, prevede il versamento di una somma, non al fine di ottenere un beneficio, ma per evitare di essere sottoposti ad una diversa pena. Esistono, dunque, gravi incongruenze in tale legge, nonché nelle norme dell'articolo 416-bis del codice penale, le quali, a mio avviso, si riferiscono ad una fattispecie penale apparente; ancor più gravi appaiono, poi, le incongruenze derivanti dalle misure di prevenzione.

Il progetto di legge Pannella ed altri, diretto alla soppressione di tutte le misure di prevenzione, non verrà neanche preso in considerazione in omaggio alla retorica « contromafiosa » oggi in auge!

Si intende, invece, aggravare la portata della Rognoni-La Torre estendendo la sua applicabilità a campi che fino ad oggi non sono stati oggetto di quella che potremmo definire la « prevenzione speciale ».

Il tentativo di mettere ordine in una situazione di grande confusione, come spesso accade, lascia emergere in maniera chiara le contraddizioni e, se fondato su elementi assolutamente irrazionali, finisce per creare ulteriore disordine.

Per esempio, quali sono i soggetti che dovrebbero essere i protagonisti della lotta alla mafia? La Guardia di finanza? La Commissione antimafia? Quest'ultima è una strana Commissione parlamentare della quale non si conoscono chiaramente i compiti; dovrebbe controllare innanzitutto gli effetti derivanti dall'applicazione di una legislazione speciale, per esempio rilevando eventuali lesioni dei diritti dei cittadini, od abusi, mentre al contrario, come è stato evidenziato dalle polemiche sorte all'inizio della legislatura in ordine alla sua ricostituzione, essa è diventata una Commissione sostanzialmente permanente, che si occupa di tutto fuorché della verifica di possibili conseguenze deleterie della legislazione antimafia.

La legge n. 646 può essere considerata sconfitta, ha determinato effetti perversi favorendo l'evolversi della criminalità organizzata ed ha consentito l'ampliarsi del mercato della droga.

Posso ripetere quello che ho già affermato in altre occasioni: lo Stato non riesce a colpire i crimini della mafia e pretende di prevenirli! Per questo si varano misure di prevenzione; sono profondamente convinto che esse non sono consentite dalla Costituzione e sono differenti dalle stesse misure di sicurezza, le quali, affidate alla polizia dal codice Rocco, incontrano comunque determinati limiti. Nel nostro caso, si ritiene invece che l'aver « giurisdizionalizzato » le misure di prevenzione abbia risolto ogni problema.

In una situazione in cui gli indizi risultano insufficienti ad aprire un procedimento penale e ci si avvale, invece, della confisca dei beni come misura di prevenzione, evidentemente si è in presenza di meri artifici verbali. A parte l'imposizione delle « taglie », che possono arrivare fino alla cifra di due milioni, che in un paese come il nostro non è molto elevata, nessuno ci potrà mai convincere che la confisca dei beni è una misura di prevenzione e non di sicurezza patrimoniale nei confronti di una persona i cui beni non possono essere oggetto di confisca perché non vi è stata una sentenza di condanna. In relazione alla misura di prevenzione e sul suo presupposto si ritiene che, oltre al sospetto, debba sussistere anche un altro elemento, cioè la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni.

Se dovessi dimostrare quali sono i miei beni, la gente si metterebbe a ridere e mi darebbe dello « sciocco » per essere arrivato alla mia età, dopo decenni di attività professionale, a non disporre di un grande patrimonio. Comunque, se dovessi provare la legittima provenienza di quei « quattro stracci » che possiedo, non vi riuscirei e, una volta sospettato di essere mafioso, i miei beni verrebbero confiscati.

Se poi dovessimo applicare questo stesso criterio ad altre categorie di cittadini, per esempio a uomini politici o a persone sospettate di aver commesso reati contro la pubblica amministrazione, vorrei proprio vedere cosa succederebbe!

Quando poc'anzi affermavo che la legge Rognoni-La Torre è una legge scon-

fitta che ha determinato solo effetti perversi, lo dicevo sulla base di alcune considerazioni. Non sono un « mafiologo » — l'Alto commissario può nominare studiosi e storici della mafia, mentre io non posso farlo — ma credo sia opportuno partire dalla constatazione che in determinate zone del nostro paese la mafia, oltre ad esercitare un certo potere e a rappresentare una rete di attività criminali e paracriminali — come quelle contro la pubblica amministrazione — non è in contrapposizione allo Stato se non nella misura in cui tutti i criminali sono contro lo Stato di diritto. Accanto alla mafia un'altra rete di criminalità è presente nel nostro paese, quella che opera contro la pubblica amministrazione e che in certe zone presenta una diffusione endemica, ponendosi in una situazione di concorrenzialità con la mafia stessa: altro che quarto e terzo livello! Vi è una contrapposizione concorrenziale che non esclude il momento dell'accordo per eliminare contrapposizioni attraverso *trust* e affari in comune.

Ho ritenuto opportuno svolgere queste considerazioni perché se dobbiamo affrontare problemi di ordine sociologico, politico e criminale, non ci si può limitare alla retorica contromafiosa perché si tratta solo di una copertura, così come alcune norme della legge n. 646 si sono rivelate una copertura per operazioni di altro tipo, per « calate » di organizzazioni, sicuramente legali, dotate di coperture non mafiose ma contromafiose.

È necessario cominciare a verificare, nella situazione meridionale, quale influenza abbia sul mercato dei lavori pubblici questa « calata » di organizzazioni, di società e di cooperative con etichette al di sopra di ogni sospetto dal punto di vista mafioso, ma non dal punto di vista di un certo modo di amministrare e gestire la cosa pubblica. Questa « calata » nel Mezzogiorno, avvalendosi di meccanismi e di leggi basate sul sospetto, ha determinato nell'economia meridionale l'effetto perverso di cui parlavo prima.

Al di là dei provvedimenti di restrizione della libertà personale, che sono

gravissimi e odiosi sia perché, essendo di carattere discrezionale, possono colpire qualunque persona — come spesso avviene — sia perché sono basati non su fatti, ma su indizi, quindi su fatti non certi, dobbiamo concludere che l'ingiustizia è *in re ipsa*. È inutile parlare di provvedimenti di prevenzione giusti, perché essi non possono essere tali in quanto fondati sul sospetto: non si vede perché dovrebbero essere di prevenzione e non di condanna, dal momento che tutti concordiamo sul fatto che la mafia è reato!

Una volta si affermava che la mafia non era solo un contesto nell'ambito del quale operavano organizzazioni criminali, ma costituiva un dato ambientale al cui interno si profilavano taluni comportamenti largamente condivisi o taluni rapporti interpersonali, che di per se stessi non erano individuabili come reati; oggi la mafia è reato. Il sospetto fondato di essere mafioso comporta la necessità di una verifica che si può risolvere in un'assoluzione o in una condanna, al di fuori di questo, però, c'è solo l'ingiustizia.

Purtroppo, la norma contenuta nel progetto di legge riguarda solo gli aspetti patrimoniali e si fonda sul principio che possa essere applicata nei confronti della mafia e della criminalità in genere colpendo non il fatto in sé, ma il frutto economico delle operazioni criminali. Quest'ultimo è rappresentato dall'incremento patrimoniale; in tal modo si crea una contrapposizione simile a quella esistente tra l'IVA e l'imposta sul reddito.

Si dice che prima le cose funzionavano e che ora non funzionano più: ciò è conseguenziale all'applicazione della legge Rognoni-La Torre. Quando questo meccanismo non era pensabile, i patrimoni erano intatti e si interveniva solo nei confronti dei mafiosi. Una volta che su tali questioni è emersa tutta la retorica degli Alti commissari antimafia attraverso conferenze e *show*, non si formano più i patrimoni. Forse perché cessano i proventi delle attività criminali? No. In realtà questi vengono indirizzati altrove proprio grazie alla legge, dando origine al mercato clandestino dei capitali.

È logico. Se colpiamo — e colpiamo necessariamente — estendendo la legge su tutto il territorio nazionale, a Milano si potranno applicare misure contro persone che portano un cognome sospetto o magari parlano con accento meridionale. Questa normativa è paragonabile a quella introdotta dalla legge Pica per reprimere il brigantaggio e conferire i pieni poteri al prefetto Mori, anche se nella legge n. 646 ciò non è previsto, perché la Costituzione non lo consente. Se andiamo a esaminare i rapporti della Guardia di finanza sulle confische di beni, dove risulta che siano state attuate? Vi è qualcosa a Milano, a Roma...

GAETANO VAIRO. In questo caso, vi è il predominio della magistratura!

MAURO MELLINI. Sì, creiamo il magistrato-poliziotto! Possiamo chiamarlo come vogliamo, ma quando il magistrato compie simili atti è un poliziotto, non un magistrato!

Accadrà dunque che non solo il criminale mafioso, ma anche la persona avente con lo stesso legami di contiguità, il parente — questa legge colpisce i rapporti familiari — il cugino, quello che porta un certo cognome o vive in una zona a particolare intensità mafiosa, quello che ha vissuto certe vicende (potrei fare nome e cognome, poiché si tratta di episodi che ho portato dinanzi alla Commissione europea dei diritti dell'uomo), cerca di non esporre i propri beni a tali misure.

Esse costituiscono un incentivo ad alimentare il mercato clandestino dei capitali. Oggi la mafia non investe in attività criminali; chi sostiene questo ha letto troppi libri gialli! Certamente non ci compiacciamo di vedere l'attività mafiosa tradotta in un benessere lecito, che in realtà è il frutto del reato! Tuttavia, avviare questi beni, questi fondi, questi proventi altrove significa in effetti privilegiare investimenti più rischiosi, realizzati in particolare nel traffico della droga.

Questa legge favorisce tale traffico, in quanto esso non richiede passaggi bancari; se il denaro deve transitare attra-

verso istituti di credito, ciò avviene rapidamente, senza lasciare traccia o far emergere la presenza di beni che possano essere colpiti.

Se io sono un imprenditore di Abbiategrosso e Tizio svolge la medesima attività a Reggio Calabria, pur avendo un identico patrimonio, le mie proprietà offriranno per il credito una garanzia superiore rispetto a quella fornita dal medesimo patrimonio localizzato a Reggio Calabria ed esposto maggiormente (basta « un tratto di penna ») a certi rischi.

Se poi scendiamo nei particolari, vediamo che cosa sia questa confisca compiuta in danno ai creditori, in danno quindi delle vittime dei delitti mafiosi, alle quali lo Stato espropria i beni che potrebbero essere oggetto della rivalsa e del risarcimento del danno. Lo Stato confisca e la vittima rimane « con un palmo di naso ».

Sotto il profilo economico, quale effetto si produce? Il credito se ne va al nord, come avviene nel libro *La palma* di Sciascia. Viceversa, al sud vi sono i crediti agevolati, che favoriscono l'altra mafia, quella che gira attorno alla pubblica amministrazione. Si producono quindi effetti perversi, perché questi crediti agevolati, cui si connettono tangenti pari al 25 per cento, sappiamo che cosa rappresentino dal punto di vista dello sconvolgimento dell'economia meridionale.

Si parla di un « rischio mafia ». La regolamentazione contenuta nel cartello bancario prevede che il costo del denaro sia maggiore nel Meridione a causa di tale rischio, che esiste ed è il frutto di questo tipo di misure. Si tratta di un effetto indiretto, meno grave tutto sommato, perché in realtà, accanto a questi disincentivi, l'aspetto più preoccupante è rappresentato dallo sviluppo delle attività a rischio. Se il domicilio obbligatorio ha portato i mafiosi al nord, queste misure portano al nord i capitali, orientandoli verso attività dell'economia sommersa, verso forme di capitalismo sviluppatesi nell'ambito del crimine, che costituiscono i germi di una struttura criminale organizzata.

Detto questo, dobbiamo esaminare alcuni punti del provvedimento a mio avviso di una gravità eccezionale.

Non parliamo dell'idea di questa anticipazione della misura cautelare patrimoniale rispetto alle stesse misure di prevenzione, anticipazione che si deve basare su un sospetto, non su un sufficiente indizio, perché in tal caso si aprirebbe un procedimento penale. Quando i sospetti non sono ancora elaborati abbastanza da poter richiedere una misura di prevenzione, il procuratore della Repubblica può chiedere il sequestro dei beni; su quale elemento si dovrebbe basare? Fondamentalmente, sulla presunzione dell'esistenza di elementi per sottoporre la persona a misura di prevenzione; ma tali elementi non esistono ancora, per cui l'anticipazione della misura cautelare si fonda sul « sospetto del sospetto »; se poi entro novanta giorni il « sospetto del sospetto » non diventa sospetto, decade. Tutto questo indica chiaramente la precarietà che si vuole introdurre nella situazione patrimoniale di tutti! Non del mafioso, perché il mafioso deve essere trovato, per cui occorre che il sospetto cada anche sulla persona onesta. Perché la misura cautelare sia efficace, il suo campo di applicazione deve essere particolarmente ampio, per cui aumenterà il numero dei sospetti che tuttavia non sono mafiosi; viceversa, se colpirà un numero ristretto di persone, verrà meno la sua utilità, visto che abbiamo un codice penale ed un articolo 416-bis, che io considero incostituzionale, ma che comunque esiste.

Possiamo tralasciare alcuni aspetti che risultano incomprensibili, come quelli relativi all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali o all'iscrizione negli albi professionali, che valuteremo più attentamente nel corso dell'esame degli articoli.

Per quanto riguarda il rapporto tra le norme della legislazione speciale antimafia ed il procedimento penale, sono avvenuti fatti inenarrabili: vi sono stati imputati assolti con formula piena dal tribunale, i quali, per puro caso, erano ricorsi

in appello contro il decreto che confiscava i loro beni in base ad un'appartenenza alla mafia che non può essere considerata, in quanto il fatto non sussiste.

All'articolo 3 del disegno di legge in esame si prevede una sospensione in relazione al procedimento penale; tale articolo così recita: « In ogni caso il sequestro o la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale ». A parte il fatto che è assurdo applicare misure di prevenzione ad una persona che si trova in prigione, mi chiedo che cosa accada nel caso in cui venga disposta la restituzione o, soprattutto, intervenga una condanna al risarcimento dei danni a favore della parte lesa. I beni confiscati sono il frutto del reato commesso ai danni, appunto, della parte lesa; siamo di fronte ad un'assurdità che ritengo i colleghi debbano considerare.

Con la previsione, poi, della figura dell'amministratore dei beni sequestrati si favorisce la formazione di veri e propri professionisti dell'antimafia. La rivoluzione francese ha consolidato la sua base sociale sui beni nazionali; sui beni della mafia quale base sociale verrà consolidata? Forse quella di alcuni « maneggioni », eventualità già considerata da alcuni intervenuti nel dibattito.

Per quanto riguarda la disposizione relativa al proseguimento dell'attività imprenditoriale, sorgono considerevoli problemi: come può l'impresa del mafioso essere gestita dagli avvocati? Ci si può avvalere della solita commissione cui partecipano i rappresentanti dei poteri locali, dei sindacati e così via?

GIORGIO POSTAL, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La proposta del Governo non prevede tale commissione.

MAURO MELLINI. L'ipotesi ad essa relativa non è stata, però, esclusa.

Vi saranno, dunque, beni ed imprese di mafiosi che cesseranno di produrre

reddito e che verranno gestiti come un « carrozzone ».

Le imprese precedentemente operanti sul mercato attraverso l'imposizione del potere mafioso, in assenza dell'esercizio di tale potere, andranno in perdita; pertanto, esistono due possibilità: o lo Stato si sostituisce, in qualche modo, al potere mafioso ed alla lupara, oppure l'impresa comincia a lavorare in perdita e quest'ultima deve essere ripianata dalle casse pubbliche.

Consideriamo la descrizione dei beni che possono essere confiscati: troviamo la scavatrice, addirittura la motoretta; nel nostro paese « gli stracci volano », anche per la mafia !

Il fatto che alcuni beni economici cesseranno di produrre utilità perché non appartengono più a mafiosi fornisce un'immagine, sicuramente non edificante, dello squallore dell'attività contromafiosa.

In sostanza, con la nuova disciplina vengono aperti problemi più gravi rispetto a quelli che si riesce a risolvere.

Tralasciando alcuni aspetti tecnici particolarmente complessi, desidero soffermare la mia attenzione sulla questione del concorso dei creditori in caso di fallimento; in proposito la giurisprudenza che si è affermata è « infame », in quanto i beni vengono sottratti alle procedure concorsuali per essere sottoposti a confisca e non sono più disponibili per le legittime azioni di risarcimento della parte lesa dal soggetto mafioso.

Per quanto riguarda, poi, le interdizioni, previste dall'articolo 10 del disegno di legge, in materia di rapporti del sospetto mafioso con la pubblica amministrazione vengono previste norme addirittura « obbrobriose »; se il mafioso non può ottenere contributi dallo Stato, di questi ultimi non dovrebbero fruire neanche i soggetti condannati per peculato e per corruzione. Faccio presente che i contributi possono essere concessi per far fronte ad una calamità naturale, per esempio ad una grandinata che cade su un aranceto appartenente legittimamente ad un mafioso.

D'altro canto, non va dimenticato che esiste anche una mafia degli aiuti statali; vi sono oliveti nel Sud d'Italia che producono soltanto contributi pubblici. La mafia dei contributi è collegata talvolta con quella della lupara, ma la prima non viene colpita dalle norme in esame.

Con esse non viene stabilito che soggetti interdetti dai pubblici uffici o condannati per reati contro la pubblica amministrazione non possano ricevere contributi statali — il che sarebbe condivisibile — ma che le erogazioni di denaro pubblico non possono avvenire a favore di soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione, anche quando tali erogazioni rappresentano, per esempio, un'integrazione dei prezzi dei prodotti agricoli, forma di intervento ormai consolidata in un'economia che non è più di mercato.

Desidero ora affrontare un'altra questione: ricordate il decreto-legge 10 luglio 1987 relativo all'estensione delle misure previste dalla legge n. 646 anche ai proventi sospetti di derivare dai sequestri di persona? In sostanza quello che è stato cacciato dalla porta, viene fatto rientrare dalla finestra. Quel decreto-legge ha una storia miserevole: un magistrato ha dichiarato alla stampa di esserne l'autore insieme al giudice Lombardini (lascio ai rappresentanti del Governo il compiacimento per quest'ennesima forma di supplenza). Per fortuna i sospetti e le perplessità manifestati dalle opposizioni hanno permesso che questo decreto decadde senza neppure essere posto in discussione. Se in passato la mafia poteva indicare una generica predisposizione alle attività delittuose, successivamente è stata identificata con il delitto e, conseguentemente, le misure di prevenzione sono state applicate anche al reato associativo. La sola ipotesi di avvalersi della prevenzione contro colui che viene sospettato di vivere del provento dei sequestri di persona ha l'unico effetto di criminalizzare i pastori sardi, soprattutto quelli che vivono nel continente e che sono oggetto di forte discredito da parte della società; essi assommano la colpa di es-

sere nello stesso tempo sardi e pastori e per questo motivo sono esposti in maniera particolare ad una legge specifica.

Anche un illustre magistrato ha manifestato pubblicamente tale opinione, ma il Governo fino ad ora non ha ritenuto di doverlo smentire.

Si tratta di un fatto assolutamente inconcepibile. Tutti siamo a conoscenza, perché se ne è parlato in molti processi, delle torture a cui vengono sottoposti i pastori sardi: nonostante il nostro paese abbia assunto a livello internazionale precisi impegni, nulla viene fatto per cambiare la situazione. Sappiamo di pastori interrogati — ora dal magistrato ora dai carabinieri — per 48 ore consecutive e successivamente assolti dal tribunale per non aver commesso il fatto. Nessuno però ha mai pensato di avviare un'inchiesta in relazione a taluni fatti. Ma non voglio dilungarmi ulteriormente su questo aspetto del problema, che dovrebbe essere oggetto di altro intervento.

Tornando alle misure di prevenzione, applicarle anche ai proventi derivanti dai sequestri di persona farà sì che i guadagni della tosatura o della vendita degli agnelli non saranno più depositati in banca al fine di evitare sospetti, perché i pastori si convinceranno che i loro beni da un momento all'altro potrebbero essere oggetto di misure di prevenzione.

Per quanto riguarda poi l'amministrazione dei beni sequestrati, in che modo provvederà l'avvocato? Forse mungendo le pecore? In casi come questi la misura di prevenzione sarebbe un vero disastro economico. La conseguenza è che ancora una volta il denaro viene indirizzato verso il mercato clandestino, chiamiamolo così, cioè verso forme più gravi di criminalità.

Lo stesso discorso vale per l'estensione delle norme ai proventi derivanti dai traffici di droga.

È di tutta evidenza che se i sufficienti indizi non sono tali da promuovere un procedimento penale contro persona sospettata di essere trafficante di droga, si tratta di meri sospetti. Si dà il caso poi

che una persona imputata di appartenere ad associazione camorristica e di trafficare stupefacenti non gode del beneficio di un'indagine patrimoniale, com'è accaduto ad Enzo Tortora: ecco un esempio di come queste misure servano solo a fini persecutori, mentre non vengono applicate nei casi in cui potrebbero scagionare l'imputato. Si tratta di malefatte ignobili; il Ministero di grazia e giustizia si è ben guardato dal promuovere provvedimenti disciplinari contro quei magistrati che dovevano costruire dolosamente l'accusa nei confronti di Enzo Tortora. Non si è proceduto a nessuna indagine bancaria, ma se questa fosse stata effettuata a Milano, probabilmente Tortora sarebbe stato dichiarato insospettabile. Qualche centinaio di milioni di provenienza non dimostrabile sicuramente sarebbe risultato sul suo conto in banca, se avesse avuto a disposizione chili di eroina da spacciare!

Sono convinto che l'approvazione di queste nuove norme non produrrà una maggiore efficacia della legge Rognoni-La Torre. Questa, dopo una prima « ondata » di applicazione, ha favorito sì qualche risultato, a mio avviso modesto, ma ha dato origine agli effetti perversi di cui parlavo prima. La legge n. 646 non ha prodotto quella fuga dagli investimenti che oggi rappresenta il maggior pericolo da combattere, perché essa è diretta a colpire i singoli delitti.

Sono convinto che la nuova disciplina aggraverà ulteriormente le norme relative alle misure di prevenzione, in particolare quelle patrimoniali, la cui utilità poteva risultare rispetto ad una situazione ormai superata. Oggi l'attenzione va rivolta alle conseguenze vere di questa realtà: alle attività criminali contigue e concorrenziali a quelle mafiose nel contesto generale di determinate zone, nonché alle ripercussioni che si verificano in un settore di prorompente criminalità come quello della droga.

Mi riservo ulteriori osservazioni sul testo in discussione quando passeremo all'esame degli articoli.

GIULIO MACERATINI. Credo che farò recuperare alla Commissione il ritardo accumulato nello svolgimento dei nostri lavori in seguito all'interessantissimo intervento dell'onorevole Mellini.

Come è noto, sull'argomento sarebbe dovuto intervenire l'onorevole Lo Porto, componente della Commissione parlamentare antimafia, il quale viceversa, per ragioni connesse con gli orari avventurosi della nostra Commissione, non può partecipare a questa discussione sulle linee generali. In estrema sintesi, quindi, interverrò in sua vece...

PRESIDENTE. Addirittura, gli orari di questa Commissione sarebbero « avventurosi » !

GIULIO MACERATINI. Nelle mie parole non vi era alcun accento polemico.

PRESIDENTE. Sarebbe estremamente gradito un suo suggerimento per uscire da questo andamento dei lavori « avventuroso » !

GIULIO MACERATINI. Potrei fornire un utile suggerimento se avessi quel quoziente intellettuale pari a 190 riscontrato solo in tre o quattro persone al mondo, ma in quel caso sarei costretto a fuggire al centro dell'Amazzonia, perché tutti vorrebbero avere il mio parere ! In ogni caso, poiché il mio quoziente è pari a 120, mi limito a registrare certi fatti.

Il collega Lo Porto, di cui riporto in questa sede il pensiero, esprime un giudizio di larga massima favorevole, sulla base dell'esperienza compiuta in seno alla Commissione parlamentare antimafia, a questo provvedimento, pur nutrendo alcune riserve che saranno esaminate durante l'esame dell'articolato.

A titolo personale esprimo anch'io qualche dubbio sulla concreta eseguibilità di certe previsioni; penso, per esempio, alla gestione pubblica dei patrimoni, invocata in sede di modifica della legge che porta il nome del nostro presidente e del compianto La Torre. Se confrontiamo l'esperienza delle rare gestioni intervenute in seguito a fallimenti dichiarati di

aziende, registriamo come esse siano tali da non potere essere troppo ottimisti al riguardo. Ciò è dimostrato anche dal fatto che notoriamente il curatore si rifiuta di svolgere questo tipo di attività, mentre quando si procede a tali gestioni nascono molti sospetti in merito alla loro trasparenza, in quanto non si sa bene fino a che punto servano gli interessi dei creditori o quelli meno cristallini del fallito.

Analoghe perplessità nutro in via di principio rispetto alle misure amministrative, in quanto queste presuppongono criteri di discrezionalità che come tali mi spaventano, perché troppo spesso tale discrezionalità applicata al singolo cittadino diventa l'anticamera dell'arbitrio.

Alcuni elementi contenuti nei provvedimenti al nostro esame sono stati ritenuti necessari da esperti nella lotta alla mafia; ormai, disponiamo anche di tali persone che speriamo si rivelino nel tempo all'altezza del compito loro affidato.

Riservandomi di intervenire in modo più puntuale durante l'esame dell'articolato rispetto a questa generica dichiarazione di intenti, annuncio sin d'ora la disponibilità del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale a fornire un apporto costruttivo durante l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Constatata l'assenza dell'onorevole Guidetti Serra, s'intende che abbia rinunciato al suo intervento.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani alle ore 12.

Discussione della proposta di legge senatori Di Lembo ed altri: Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di

legge di iniziativa dei senatori Di Lembo, Gallo, Covi, Battello, Filetti, Venturi, Acone e Corleone: « Modifica alla disciplina degli esami di procuratore legale », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre 1988.

Il relatore, onorevole Bargone, ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna per concomitanti impegni parlamentari.

Rinvio quindi la discussione ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Ruffino ed altri: Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ruffino, Gallo, Covi, Salerno, Giagu Demartini, Pinto, Cappuzzo, Coviello, Mora, Di Stefano, Giacobuzzo, Perugini, Donato, Toth, Di Lembo, Patriarca, Pizzol e D'Amelio: « Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 novembre 1988.

Comunico che, in data 25 gennaio 1989, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Mastrantuono ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il testo all'esame di questa Commissione, esaminato al Senato nello stampato n. 577, ha per oggetto nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria.

Il provvedimento ha un'indubbia validità, in quanto, come risulta dal titolo, tende soprattutto a semplificare l'esazione delle cancellerie, sebbene preveda anche un leggero aumento dei costi. L'obiettivo

principale della proposta di legge consiste infatti nell'evitare una serie di complicazioni burocratiche che appesantivano ed appesantiscono tuttora il lavoro dei funzionari, dei cancellieri e dei segretari degli uffici giudiziari, sottraendoli sostanzialmente al lavoro più tipicamente e direttamente istituzionale di assistenza all'attività dei magistrati.

Il progetto di legge rientra nel quadro di una serie di provvedimenti recentemente emanati al fine di rafforzare il servizio giustizia, tesi alla migliore utilizzazione del personale, da attuare anche attraverso l'esonero dello stesso da alcuni compiti, di natura finanziaria, non strettamente istituzionali.

Invero, il servizio della riscossione e dell'amministrazione dei diritti di cancelleria comporta una serie di oneri, che derivano dalla normativa riguardante la gestione dei fondi dello Stato, cui sono soggetti gli stessi funzionari di cancelleria.

Come è noto, prima della legge 24 dicembre 1976, n. 900, questi diritti venivano introitati direttamente dai funzionari; successivamente furono regolamentati e vennero devoluti allo Stato, per cui nacque l'esigenza di una disciplina specifica, si profilò la necessità di tenere registri contabili, dove annotare ogni partita in termini di competenza e di cassa.

La proposta di legge in esame rappresenta il naturale completamento della normativa contenuta nella legge 7 febbraio 1979, n. 59, che già aveva apporato alcune modificazioni ai servizi di cancelleria per la parte relativa agli atti compiuti di ufficio (quindi, dal giudice e dal cancelliere); infatti, quelli posti in essere dalle parti e dai loro difensori restavano inalterati sotto il profilo della disciplina riguardante il pagamento dei diritti.

Quindi, il progetto di legge in esame costituisce il naturale completamento della precedente disciplina dettata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59; esso prevede che il pagamento dei diritti (finora effettuato in cancelleria, richiedendo a segretari e cancellieri l'espletamento di operazioni di registrazione e contabilizzazione)

venga attuato attraverso marche speciali, ovvero tramite versamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.

Il testo approvato dal Senato contiene alcune modifiche innovative rispetto alla proposta di legge originaria: in particolare, all'articolo 2, comma 2, è stata introdotta una specificazione necessaria ed opportuna per quanto riguarda le modalità di applicazione delle marche, le quali dovranno essere composte di due parti, madre e figlia; la prima andrà applicata sull'originale dell'atto o sull'istanza, ovvero sulla nota conservata in cancelleria, mentre la seconda sulla copia dell'atto o sul certificato.

Sostanzialmente, in seguito alle modifiche introdotte dal Senato, alcune delle quali derivanti da emendamenti proposti dallo stesso Governo, è stato realizzato un sistema maggiormente organico e razionale.

Per quanto riguarda l'articolo 3, la modifica della lettera a) di detto articolo si spiega considerando che i numeri 1, 2 e 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 990, non hanno bisogno di essere riprodotti in quanto compresi nella forfettizzazione prevista dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59, che viene estesa anche ai procedimenti in camera di consiglio, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 dell'attuale testo della proposta di legge, con esclusione di quelli relativi all'apertura delle successioni.

Novità di considerevole rilievo appare l'introduzione delle norme relative alla semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria per i procedimenti davanti al giudice conciliatore (anche esse non previste dalla proposta di legge originaria ed introdotte nel corso dell'esame al Senato), le quali tengono conto dell'aumentato numero di competenze in capo al giudice conciliatore.

Per quanto riguarda i procedimenti davanti a tale giudice, vengono introdotte norme riguardanti anche le indennità di trasferta e il rimborso delle spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli atti del procedimento con

una differente disciplina a seconda che i messi di conciliazione siano o meno dipendenti comunali.

Altra innovazione di fondamentale importanza, consentita dall'introduzione negli uffici giudiziari delle tecniche informatiche, è quella di cui all'articolo 10, in base al quale il cittadino può chiedere ed ottenere urgentemente i certificati del casellario giudiziale presso qualunque sede, indipendentemente dal suo luogo di nascita.

Ho evidenziato succintamente le caratteristiche salienti della proposta di legge in esame, la quale, ripeto, ha come obiettivi fondamentali lo snellimento delle procedure di esazione dei diritti di cancelleria e la valorizzazione del ruolo dei funzionari e dei segretari di cancelleria.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare la proposta di legge al nostro esame nel testo che ci perviene dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIULIO MACERATINI. Il progetto di legge al nostro esame, pur contenendo alcuni elementi positivi, suscita notevole perplessità in quanto rappresenta il consolidamento di una situazione di ingiustizia in ordine ai costi da sostenere per fruire del sistema giudiziario, in specie nel campo penale.

Il costo della giustizia per il cittadino italiano continua ad aumentare, ma a fronte di tale aumento non migliora il servizio, che rimane lento e farraginoso.

Si accrescono anche i costi del processo civile, ma ciò che induce maggiori preoccupazioni è l'aumento delle tariffe per il processo penale; in base ai principi costituzionali, l'imputato è da considerarsi *sub iudice* fino alla sentenza definitiva e la sua posizione deve essere tutelata. Secondo le statistiche giudiziarie, nella maggior parte dei casi gli imputati, al termine del processo, vengono dichiarati innocenti, ma ad essi si continuano ad imporre costi dei processi sempre più alti, salvo che nei limitatissimi casi in cui si è ammessi al gratuito patrocinio.

Basta che il quadro istruttorio sia leggermente più complesso perché si giunga a cifre da capogiro!

Secondo un elementare principio di civiltà giuridica, invece, un paese che si vanta di essere la quinta o sesta potenza economica mondiale dovrebbe consentire a coloro che sono sottoposti ad un processo di non decurtare pesantemente le proprie economie personali, soltanto per disporre di una copia degli atti.

Sono noti i casi di cittadini imputati in processi per strage, che hanno dovuto affrontare costi per le copie degli atti che andavano da venti fino a cento milioni; spesso, questi cittadini non avevano il denaro sufficiente e, tuttavia, in diversi casi, hanno potuto dimostrare la propria innocenza. Quando però si parla di un imputato che deve dimostrare la propria innocenza sento dentro di me un moto di ripulsa, in quanto all'accusa spetta sempre provare la colpevolezza del cittadino, il quale viceversa non deve dimostrare la propria innocenza.

Nutro un atteggiamento di sostanziale diffidenza verso un provvedimento che viene a colpire la vita dei processi e dell'attività giudiziaria proprio in un momento in cui l'incremento dei costi non è giustificato dalla qualità del prodotto che « l'azienda giustizia » offre ai cittadini.

Al di là di ogni atteggiamento polemico, desidero richiamare l'attenzione responsabile del Governo sulla norma contenuta nell'articolo 10 della proposta di legge al nostro esame: è bellissimo immaginare che rivolgendosi a qualsiasi casellario giudiziale d'Italia sia possibile ottenere un certificato indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferisce, perché significherebbe aver raggiunto un traguardo luminoso. Purtroppo le cose non stanno così: a me risulta che il casellario giudiziale di Roma — per ragioni che successivamente esporrò — si trova in una situazione di crisi la quale potrebbe risolversi nella totale paralisi, a meno che l'entrata in vigore di questa norma non venga differita. Esso, infatti, oltre a servire tutti coloro che hanno

avuto la ventura o la sventura — questo bisogna chiederlo al sindaco Giubilo — di nascere a Roma, serve tutti i cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale, che, com'è noto, sono ormai alcuni milioni in seguito alle immigrazioni più o meno selvagge di questi ultimi anni.

Inoltre, poiché il nuovo codice di procedura penale darà la possibilità di chiedere al casellario giudiziale certificati riguardanti non solo l'imputato nel processo, ma anche le altre parti processuali, i funzionari addetti al casellario di Roma hanno lanciato un grido d'allarme perché con l'attuale struttura e con i ritardi che si stanno verificando nell'introduzione dei sistemi di informatizzazione sarà praticamente impossibile far fronte alle nuove esigenze.

Sulla base di tali considerazioni, mi riservo di presentare un emendamento che escluda dall'applicazione di tali disposizioni il casellario giudiziale presso il tribunale di Roma, per il quale l'entrata in vigore dovrebbe essere differita al 1° luglio 1990.

È compito del ministro e di chi oggi lo rappresenta così autorevolmente valutare la questione da me sollevata. Non mi faccio illusioni, ma l'esperienza ci dirà se abbia ragione il Governo e torto chi sta parlando o se, invece, le cose stanno in maniera diversa.

MAURO MELLINI. Associandomi alle considerazioni generali svolte dal collega Maceratini, mi auguro che la semplificazione prevista dalla proposta di legge faccia risparmiare tempo ai cancellieri perché possano così svolgere altre mansioni in ordine alla riscossione dei famosi « diritti di cancelleria ». Auspico che questo provvedimento faccia risparmiare tempo anche agli studi legali per la richiesta degli atti, anche se sono convinto che ciò non si verificherà. L'aspetto più grave della proposta consiste nell'aumento delle spese: si tratta di una vera e propria violazione del diritto di usufruire del servizio giustizia, cui non si rimedia attraverso l'istituto del gratuito patrocinio.

Il problema della copia degli atti e degli altri diritti di cancelleria, sia nei procedimenti civili sia in quelli penali, assume grande rilievo. È obbrobrioso, incivile ed ignobile che il cittadino debba essere costretto, per conoscere esattamente i propri capi d'imputazione, a sopportare spese di entità elevatissima, come ricordava poco fa il collega Maceratini (in alcuni casi la cifra di cento milioni viene ampiamente superata).

Desidero ricordare al rappresentante del Governo che in occasione della discussione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia avevamo posto la questione per cui nell'ambito della normativa sul gratuito patrocinio doveva essere avviato anche un provvedimento per evitare l'aumento dei costi per le attività giudiziarie di difesa delle parti, senza il quale quell'istituto diventa aleatorio ed inconcludente.

Il Governo ci ha fornito alcune assicurazioni, ma ci chiediamo a che cosa sia valsa la discussione, avvenuta la scorsa settimana, delle mozioni sulla giustizia se poi provvedimenti di tal genere vengono sottoposti all'esame della Commissione e le spese giudiziarie aumentano. In via generale ed astratta si riconosce la giustezza delle nostre tesi, ma in realtà le spese per la giustizia diventano la «tassa sulle disgrazie».

Se la strada che si intende seguire consiste nell'aumentare i costi e nel ritoccare continuamente le aliquote, evidentemente si vuole intraprendere la via indicata da Genovesi al re di Napoli nel 1788, quando sosteneva che la gestione della giustizia doveva essere concepita come un'occasione per percepire balzelli o prelievi fiscali sempre attraverso questa individuazione delle «tasse sulle disgrazie».

Sono decisamente contrario a questo provvedimento, non perché sia avverso alle semplificazioni, ma perché sono contrario ad ogni misura che aumenti anche di una sola lira i costi già troppo elevati delle spese giudiziarie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sebbene il provvedimento in esame non sia d'iniziativa governativa, il Governo ne chiede l'approvazione.

Circa le due osservazioni formulate nel corso della discussione sull'incremento dei costi, si tratta di aumenti ridotti che non incideranno in misura tale da costituire una remora all'approvazione del provvedimento.

GIULIO MACERATINI. Questi aumenti tengono conto anche del tasso d'inflazione?

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non si tratta di cifre tali da impedire il diritto alla difesa.

MAURO MELLINI. Ma costituiscono un ostacolo per gli imputati nei maxiprocessi che in alcuni casi devono richiedere copia di 400 mila pagine!

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non credo che l'imputato abbia interesse ad avere tutti gli atti, sarà il difensore a scegliere le pagine più utili. Quanto poi al maxiprocesso, si tratta di un *unicum* che non è certamente sufficiente a non far approvare il provvedimento.

Per quanto riguarda il casellario, il Ministero, rendendosi conto del problema, ha già effettuato importanti investimenti per dotarlo di ulteriori apparecchiature. Comunque, è ovvio che, ove il certificato non possa essere rilasciato presso i terminali, avendo il casellario giudiziale dichiarato l'impossibilità a procedere, si ricorrerà alle procedure consuete, che non vengono vietate con il provvedimento in esame.

Se il casellario è in grado di fornire in tempi reali un certificato, il cittadino si avvarrà di un mezzo così moderno; tuttavia, si tratta di una facoltà, non di un obbligo.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore. Condivido le osservazioni del Governo; non vorrei infatti che il provvedimento apparisse come volto ad aumentare il costo dei diritti, perché ciò è contrario a verità, come ha sostenuto anche il rappresentante del Governo.

La lievitazione dei costi, che non segue certamente il tasso di inflazione, costituisce un aspetto marginale, mentre l'obiettivo principale del provvedimento risiede nel razionale impiego del personale, spesso distratto dai compiti istituzionali. Cito al riguardo un esempio significativo: nella procura di Napoli il personale viene utilizzato per i procedimenti di contabilizzazione.

In merito al casellario giudiziale di Roma, poiché ritengo che il Governo conosca le procedure di informatizzazione ivi applicate, mi auguro che le perplessità espresse dal collega Maceratini non siano fondate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, osservate le modalità di cui all'articolo 2.

(È approvato).

ART. 2.

1. I diritti di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, — esclusi quelli di cui ai numeri 1), 2), 3) già compresi nella legge 7 febbraio 1979, n. 59 — sono corrisposti mediante l'applicazione, a cura della parte richiedente, delle marche o delle ricevute di versamento di cui all'articolo 1 sull'originale dell'atto del quale è richiesta la copia, ovvero sull'istanza, sulla nota conservata in cancelleria, sui libri o sui registri dei quali è chiesta la vidimazione, o comunque sull'atto formato con l'intervento del cancelliere, al momento della richiesta.

2. I diritti sono riscossi esclusivamente mediante l'applicazione di marche quando viene richiesta copia di atto originale ovvero certificazione; in tal caso la marca è composta di due parti, madre e figlia, delle quali la prima si applica sull'originale dell'atto o sull'istanza ovvero sulla nota conservata in cancelleria e la seconda si applica sulla copia dell'atto o sul certificato.

3. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute di versamento mediante il timbro dell'ufficio, annotando sull'originale dell'atto il numero delle copie rilasciate, e rifiuta ogni ricezione e rilascio se le marche o le ricevute di versamento mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo ed alle annesse tabelle A e B non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Gli importi dei diritti di cui agli articoli 1 e 2 sono così determinati:

a) diritti di cui ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) della tabella allegata alla

legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, lire 3.000 per ciascuno di essi;

b) diritti di cui ai numeri 5) e 12) della predetta tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, rispettivamente lire 5.000 e lire 8.000;

c) diritti di cui al numero 13) della predetta tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57:

1) diritto forfetizzato di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali ed amministrativi, nella misura di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

2) diritto forfetizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità, nella misura di cui alla tabella B allegata alla presente legge; entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.

2. Per l'autenticazione di copia di atti o di certificati di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di certificazione di conformità.

3. Per gli uffici di conciliazione tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla metà.

TABELLA A

Importi previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1)

Numero pagine 1	Diritto di copia forfetizzato 2	Diritto di certificazione di conformità 3	Totale delle colonne 2 e 3 4
1-4	2.000	5.000	7.000
5-10	3.000	5.000	8.000
11-20	5.000	5.000	10.000
21-50	10.000	5.000	15.000
51-100	20.000	5.000	25.000
oltre le 100	20.000 più 12.000 ogni ul- teriori 100 pa- gine o frazione di 100	5.000	25.000 più 12.000 ogni ul- teriori 100 pa- gine o frazione di 100

TABELLA B

Importi previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2)

Numero pagine 1	Diritto di copia forfetizzato 2
1-4	1.000
5-10	2.000
11-20	4.000
21-50	8.000
51-100	16.000
oltre le 100	16.000 più 10.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

(Sono approvati).

Poiché ai successivi articoli 4, 5, e annessa tabella C, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia emana con proprio decreto, di concerto con gli altri Ministri competenti, le disposizioni per la chiusura della contabilità nei vari uffici, per la restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non più utilizzati e per il versamento delle somme residue.

(È approvato).

ART. 5.

1. Le modalità per il versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria

istituite con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, si applicano ai procedimenti in camera di consiglio, fatte salve le esenzioni disposte con legge, nella misura indicata per i procedimenti speciali di cui alla lettera e), numero 3), della tabella C allegata alla presente legge.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, per tutte le eventuali fasi successive al provvedimento richiesto con il ricorso introduttivo l'imposta di bollo ed i diritti di cancelleria si corrispondono dalla parte interessata rispettivamente mediante predisposizione dei fogli necessari ed applicazione delle marche od effettuazione di versamento in conto corrente postale dei relativi importi. A diretto carico della parte medesima è altresì ogni altra eventuale spesa necessaria al procedimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 2 non si applicano ai procedimenti relativi all'apertura delle successioni disciplinati nel libro quarto, titolo IV, del codice di procedura civile.

TABELLA C

QUADRO 1

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali	
	Per imposta di bollo	Per diritti di cancelleria e per diritti, indennità di trasferta e spese postali per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, nonché per diritto di chiamata di causa
1	2	3
<i>a)</i> Procedimenti davanti al pretore:		
1) di cognizione:		
<i>a)</i> in primo grado	12.000	21.000
<i>b)</i> in grado di appello	12.000	21.000
2) di esecuzione	18.000	24.000
<i>b)</i> Procedimenti davanti al tribunale:		
1) di cognizione:		
<i>a)</i> in primo grado	21.000	21.000
<i>b)</i> in grado di appello	21.000	21.000
2) di esecuzione	42.000	109.000
<i>c)</i> Procedimenti davanti alla Corte di appello	12.000	21.000
<i>d)</i> Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	6.000	27.000
<i>e)</i> Procedimenti speciali:		
1) di ingiunzione	6.000	9.000
2) altri	6.000	10.500
3) procedimenti in camera di consiglio . . .	6.000	12.000

N.B. — Nella somma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di altri provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.

Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere.

Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).

Segue: TABELLA C

QUADRO 2

*Ripartizione dell'importo delle marche o dei versamenti
sui conti correnti postali di cui alla colonna 3 del quadro 1*

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Per diritti di cancelleria	Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 59				Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui al Quadro 1 Totale (col. 2+6)
		Per indennità di trasferta e spese postali	Per diritti, tasse (art. 154 comma 2°, DPR n. 1229 del 1959) somma fissa (art. 154 comma 5°, DPR n. 1229)	Per diritto di chiamata di causa cronologico tassa 10%	Totale col. 3+4+5 (arrotondato)	
1	2	3	4	5	6	7
a) Procedimenti davanti al pretore:						
1) di cognizione:						
a) in primo grado	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
b) in grado di appello .	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
2) di esecuzione	16.900	3.750	3.410	—	7.100	24.000
b) Procedimenti davanti al tribunale:						
1) di cognizione:						
a) in primo grado	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
b) in grado di appello .	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
2) di esecuzione	99.500	5.000	4.550	—	9.500	109.000
c) Procedimenti davanti alla Corte di appello	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
d) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	21.800	2.500	2.270	440	5.200	27.000
e) Procedimenti speciali:						
1) di ingiunzione	9.000	—	—	—	—	9.000
2) altri	9.000	1.000	500	—	1.500	10.500
3) procedimento in camera di consiglio	6.000	3.300	2.270	440	6.000	12.000

(Sono approvati).

ART. 6.

1. I diritti di cancelleria recuperati dall'Erario dopo la definizione dei procedimenti penali o di ogni altra procedura per cui si fa luogo alla prenotazione a debito sono versati direttamente dagli uffici del registro sul conto corrente postale, intestato all'Ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sul quale dovrà pure essere versato ogni altro diritto non diversamente previsto negli articoli precedenti. Gli uffici versanti conserveranno le ricevute di versamento per i necessari controlli.

(È approvato).

ART. 7.

1. Gli importi delle somme di cui alla colonna 2 della tabella B allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, sono aumentati nella misura di cui alla tabella C allegata alla presente legge, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 8, e annessa tabella D, e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. Per i procedimenti davanti al giudice conciliatore, i diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di

cancelleria e degli atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, sono corrisposti nella misura stabilita nella tabella D allegata alla presente legge, mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del comune sede dell'ufficio di conciliazione, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato al comune medesimo.

2. Al momento del deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 314 del codice di procedura civile o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 312 del codice di procedura civile, la parte applica su un foglio di carta, contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

3. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.

4. Nel caso in cui le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali manchino o siano di importo inferiore a quello stabilito, il cancelliere, anche quando gli atti siano presentati in udienza, ne rifiuta l'alligazione al fascicolo.

5. L'attore o il ricorrente o il convenuto costituito, se l'attore è contumace, all'udienza di discussione o al momento del deposito del ricorso per ingiunzione, consegna al cancelliere la carta bollata per la redazione della sentenza o del decreto ingiuntivo.

TABELLA D

Importi previsti nell'articolo 8 e relativa ripartizione

NATURA E VALORE DEI PROCEDIMENTI 1	Per diritti di cancelleria 2	Per l'attività del messo di concilia- zione di cui all'arti- colo 9 3	Importo compren- sivo delle marche o dei versamenti di cui all'articolo 9 (arrotondato col.2+3) 4
a) Cause di valore fino a lire 50.000	1.600	660	2.500
b) Cause di valore da lire 50.001 a lire 250.000	7.900	660	9.000
c) Cause di valore da lire 250.001 a lire 1.000.000	15.800	660	16.500
d) Cause relative alla modalità di uso dei servizi condominiali . .	15.800	660	16.500
e) Procedimenti speciali:			
1) di ingiunzione	9.000	—	9.000
2) altri	9.000	410	9.500

(Sono approvati).

ART. 9.

1. Il cancelliere redige ogni mese un doppio elenco, sottoscritto anche dal messo di conciliazione, riportante le notificazioni dei biglietti di cancelleria e degli altri atti compiuti su sua richiesta.

2. Di tale elenco un esemplare deve essere custodito in cancelleria per gli eventuali controlli, l'altro deve essere trasmesso mensilmente al comune perché provveda alla liquidazione delle somme spettanti al messo di conciliazione.

3. Al messo di conciliazione, non dipendente comunale, è dovuto il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento dei diritti e delle indennità indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16.

4. Le stesse somme spettano al messo di conciliazione, dipendente dell'amministrazione comunale, che svolge la relativa attività in modo accessorio e saltuario.

5. Al messo di conciliazione, dipendente dell'amministrazione comunale, che svolge la relativa attività in modo esclusivo e con impegno quotidiano e continuativo è dovuto solo il rimborso delle eventuali spese postali ed il pagamento dell'indennità di trasferta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. I certificati del casellario giudiziale per i quali viene richiesto il rilascio immediato all'atto della domanda sono soggetti al pagamento dell'ulteriore diritto di lire 3.000.

2. Tutti i certificati del casellario giudiziale possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferiscono.

3. Sono abrogati l'articolo 23 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, l'articolo 1 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, e l'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596.

Gli onorevoli Maceratini, Pazzaglia e Trantino hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: eccezion fatta per il casellario giudiziale presso il tribunale di Roma per il quale la presente disposizione entra in vigore a far tempo dal 1° luglio 1990.

10. 1.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere negativo sull'emendamento 10. 1, poiché il provvedimento in esame prevede una semplice facoltà, non un obbligo; pertanto se il casellario giudiziale di Roma non fosse in grado di rilasciare immediatamente il certificato, si ricorrerebbe al regime esistente.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Anche il relatore esprime parere contrario.

GIULIO MACERATINI. Faccio osservare che con la norma in esame il cittadino acquisisce un diritto soggettivo perfetto a richiedere i certificati in qualunque punto del territorio della Repubblica in cui esista un casellario giudiziale, indipendentemente dal luogo di nascita. Trattandosi di un diritto soggettivo perfetto, il mancato rilascio del certificato da parte, per esempio, degli uffici giudiziari di Roma costituirebbe un illecito; il funzionario che negasse tale immediato rilascio sarebbe passibile di omissione di atti di ufficio.

Ho già evidenziato come il casellario giudiziale del tribunale di Roma sia gravato attualmente dall'ulteriore attività

connessa con la certificazione degli stranieri venuti in Italia, come ho potuto apprendere dai funzionari di quegli uffici, che per altro hanno posto la situazione all'attenzione dei loro superiori gerarchici.

Le attuali difficoltà aumenteranno se, come accadrà con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, a questa norma faranno riferimento tutte le parti processuali cui verrà richiesto il certificato.

Sollecito quindi l'approvazione dell'emendamento, anche per non dare adito a chi volesse ritardare o ostacolare l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Il Governo può certamente mantenere la sua opinione, ma mi sia consentito sottolineare come la modifica da me proposta non presenta carattere politico o corporativo, limitandosi ad introdurre una modifica migliorativa.

Certamente, l'approvazione dell'emendamento comporterebbe un nuovo esame da parte del Senato, ma non vorrei che la fretta ci facesse commettere qualche imprudenza.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ringrazio gli onorevoli Maceratini e Mellini per il contributo, senz'altro positivo, fornito.

Al fine di evitare eventuali problemi connessi all'immediata attuazione della legge — problemi che gli uffici sembrano escludere — si potrebbe introdurre un differimento della sua efficacia al 1990 per tutto il territorio nazionale; ciò consentirebbe di disporre del tempo necessario per accertare con maggiore precisione che i meccanismi siano in condizione di funzionare. Viceversa, sono contrario ad escludere il casellario giudiziale di Roma, perché ciò creerebbe una disarmonia ed un doppio sistema.

PRESIDENTE. Poiché, dunque, occorre un approfondimento in ordine all'articolo 10, propongo di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge senatori Angeloni ed altri: Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2848); Balestracci e Angelini Piero: Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa (1486); Matteoli e Maceratini: Aggregazione delle preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli al tribunale di Massa Carrara (3250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Angeloni, Butini, Graziani, Cariglia, Favilla e Pollini: « Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° giugno 1988; dei deputati Balestracci e Angelini Piero: « Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa »; Matteoli e Maceratini: « Aggregazione delle preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli al tribunale di Massa Carrara ».

Comunico che, in data 25 gennaio 1989, la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere il seguente parere: « Parere favorevole sul testo della proposta di legge n. 2848; parere favorevole sulle proposte di legge nn. 1486 e 3250 nei limiti, anche temporali, indicati nella proposta di legge n. 2848 ».

Poiché il relatore ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna, riferirà sul provvedimento l'onorevole Balestracci, che pertanto ha facoltà di svolgere la relazione.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore f.f.* Signor presidente, onorevoli colleghi ritengo che, per quanto riguarda le proposte di legge in esame, sia sufficiente richiamare le considerazioni già svolte nel corso del-

l'esame in sede referente. Sottolineo che su di esse è stato già registrato un amplissimo consenso.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il provvedimento sulle modifiche alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore f.f.* Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 2848 approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Le preture di Aulla, Fivizzano e Pontremoli sono distaccate dal tribunale di La Spezia e sono aggregate al tribunale di Massa Carrara.

2. Il comune di Fosdinovo è staccato dal mandamento della pretura di Sarzana ed aggregato al mandamento della pretura di Carrara.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo ed alle annesse tabelle A, B e C non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. In conseguenza alle variazioni previste dall'articolo 1, alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate, per gli uffici cui si riferiscono, le modificazioni contenute nelle corrispondenti tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

TABELLA A
(prevista dall'articolo 2)

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Tribunale di Chiavari

Chiavari, Rapallo, Sestri Levante.

Tribunale di Genova

Genova, Genova Pontedecimo, Genova Sampierdarena, Genova Sestri Ponente, Genova Voltri, Recco.

Tribunale di Imperia

Imperia.

Tribunale di La Spezia

La Spezia, Sarzana.

Tribunale di Massa-Carrara

Aulla, Carrara, Fivizzano, Massa, Pontremoli.

Tribunale di San Remo

Bordighera, San Remo, Taggia, Ventimiglia.

Tribunale di Savona

Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Savona, Varazze.

TABELLA B
(prevista dall'articolo 2)

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Tribunale di Chiavari

Pretura di:

CHIAVARI: Borzonasca, Carasco, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Ne, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San Colombano, Certenoli, Santo Stefano di Aveto.

RAPALLO: Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli.

SESTRI LEVANTE: Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Maissana, Moneglia, Sestri Levante, Varese Ligure.

Tribunale di Genova

Pretura di:

GENOVA: Bargagli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Montebruno, Montoggio, Propata, Rondanina, Rovegno, Torriglia.

GENOVA - PONTEDECIMO: Busalla, Campomorone, Casella, Caranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia ed il territorio del soppresso comune di Pontedecimo.

GENOVA - SAMPIERDARENA: Sant'Olcese e territorio delle delegazioni di Genova denominate Bolzaneto, Rivarolo, Sampierdarena.

GENOVA - SESTRI PONENTE: territorio dei soppressi comuni di Borzoli, Cornigliano, Sestri Ponente.

GENOVA - VOLTRI: Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto ed il territorio dei soppressi comuni di Pegli, Prà, Voltri.

RECCO: Avegno, Bogliasco, Camogli, Pieve Ligure, Recco, Sori, Tribogna, Uscio.

Tribunale di Imperia

Pretura di:

IMPERIA: Aquila d'Arroschia, Armo, Aurigo, Borghetto d'Arroschia, Borgomaro, Caravonica, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroschia, Costa Rainera, Diano Aretino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, San Bartolomeo del Cervo, San Lorenzo al Mare, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi.

Segue: TABELLA B

Tribunale di La Spezia

Pretura di:

LA SPEZIA: Arcola, Beverino, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Levante, Monterosso al Mare, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di La Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

SARZANA: Ameglia, Bolano, Castelnuovo Magra, Lerici, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana.

Tribunale di Massa-Carrara

Pretura di:

AULLA: Aulla, Licciana Nardi, Podenzana, Tresana.

CARRARA: Carrara, Fosdinovo.

FIVIZZANO: Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano.

MASSA: Massa, Montignoso.

PONTREMOLI: Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Tribunale di San Remo

Pretura di:

BORDIGHERA: Bordighera, Perinaldo, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia.

SAN REMO: Bajardo, Ceriana, Ospedaletti, San Remo.

TAGGIA: Badalucco, Carpasio, Castellaro, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora.

VENTIMIGLIA: Airole, Apricale, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia.

Tribunale di Savona

Pretura di:

ALBENGA: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvechio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlanda, Laignueglia, Loano, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

CAIRO MONTENOTTE: Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale.

FINALE LIGURE: Bardineto, Borgio-Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo, Massimino, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Tovo San Giacomo.

SAVONA: Albisola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Noli, Quiliano, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Vezzi Portio.

VARAZZE: Celle Ligure, Mieglia, Pontinvrea Sassello, Stella, Urbe, Varazze.

TABELLA C
(prevista dall'articolo 2)

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Tribunale di Chiavari

Pretura di CHIAVARI:

SANTO STEFANO D'AVETO: Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto.

Pretura di SESTRI LEVANTE:

VARESE LIGURE: Maissana, Varese Ligure.

Tribunale di Genova

Pretura di GENOVA:

TORRIGLIA: Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Torriglia.

Pretura di GENOVA-PONTEDECIMO:

BUSALLA: Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia.

Tribunale di Imperia

Pretura di IMPERIA:

PIEVE DI TECO: Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico.

Tribunale di La Spezia

Pretura di LA SPEZIA:

BORGHETTO DI VARA: Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carrodano, Pignone, Rocchetta di Vara, Sesta Codano, Zignago.

LEVANTO: Bonassola, Deiva Marina, Framura, Levante, Monterosso al Mare, Vernazza.

Segue: TABELLA C

Tribunale di Massa-Carrara

Pretura di PONTREMOLI:

BAGNONE: Bagnone, Filattiera, Villafranca in Lunigiana.

Tribunale di Savona

Pretura di CAIRO MONTENOTTE:

MILLESIMO: Cengio, Cosseria, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Plodio, Roccavignale.

Pretura di FINALE LIGURE:

CALIZZANO: Bardinetto, Calizzano, Massimino.

(Sono approvati).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Le modificazioni di cui all'articolo 1 avranno effetto dopo centottanta giorni da quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.
(È approvato).

ART. 4.

1. Gli affari civili e penali pendenti alla data di cui all'articolo 3 saranno devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le circoscrizioni determinate dalla presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIULIO MACERATINI. Desidero confermare la piena adesione del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale al provvedimento in esame, in quanto esso rende giustizia ad alcuni comuni che lo attendono da tempo.

Il nostro gruppo — ed al suo interno, in particolare, l'onorevole Matteoli — si è assiduamente impegnato per giungere alla sua approvazione. Dichiaro, pertanto, il nostro voto favorevole.

BENEDETTO INCENZO NICOTRA. A nome del gruppo della democrazia cristiana, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame, atteso da tempo dalle popolazioni interessate.

PRESIDENTE. Rinvio la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge n. 2848 alla seduta di domani.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO